



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2019)0222

Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0184),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0149/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni²,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e altresì i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0447/2018),

¹ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

² GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Scopo della presente direttiva è consentire agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione. Gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l'avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, riparazione o **riduzione del prezzo**, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali.

Emendamento

(1) Scopo della presente direttiva è consentire agli enti **rappresentativi** legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione. Gli enti **rappresentativi** legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l'avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, **rimborso del prezzo corrisposto**, riparazione, **sostituzione, rimozione o risoluzione del contratto**, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ ha consentito agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell'Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'effetto deterrente delle pratiche illecite e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva

Emendamento

(2) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha consentito agli enti **rappresentativi** legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell'Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'effetto deterrente delle pratiche illecite, **incoraggiare pratiche commerciali corrette e responsabili** e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche,

2009/22/CE.

ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE. ***È vivamente sentita la necessità di un intervento dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, affinché siano garantiti l'accesso alla giustizia e una solida amministrazione della giustizia, consentendo in questo modo di ridurre i costi e gli oneri che le azioni individuali comportano.***

²⁹ GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

²⁹ GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale.

Emendamento

(3) Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori ***nei confronti delle violazioni sia interne che transfrontaliere***. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti ***rappresentativi*** legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, ***la precedente esperienza di reclami infruttuosi, l'eccessiva durata dei procedimenti***, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale, ***aumentando la certezza giuridica sia per i ricorrenti e i convenuti sia per il sistema giudiziario.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È importante assicurare il necessario equilibrio tra l'accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l'abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l'abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l'assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti legittimati, l'origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno dell'azione rappresentativa. ***La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all'attribuzione dei costi procedurali.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, le telecomunicazioni e l'ambiente. Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che tutelano gli interessi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell'Unione. Al fine di garantire una risposta adeguata alle

Emendamento

(4) È importante assicurare il necessario equilibrio tra l'accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l'abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l'abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l'assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti ***rappresentativi*** legittimati, l'origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno dell'azione rappresentativa. ***La parte soccombente dovrebbe sostenere le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non dovrebbe riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.***

Emendamento

(6) La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, le telecomunicazioni, l'ambiente ***e la sanità.*** Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che tutelano gli interessi ***collettivi*** dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell'Unione, ***nonché gli interessi collettivi degli interessati ai sensi***

violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione.

del regolamento generale sulla protezione dei dati. Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni aventi un ampio impatto sui consumatori in relazione alle disposizioni disciplinate dal diritto dell'Unione elencate nell'allegato I. L'ampio impatto inizia quando sono interessati due consumatori.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti.

(9) La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti ***per evitare la pratica della ricerca della giurisdizione più vantaggiosa (forum shopping).***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri. Alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si applicano il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione, Bruxelles I), il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che ***potrebbe*** prevedere ad esempio ***obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure***

(10) Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti ***rappresentativi*** legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti ***rappresentativi*** legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che ***dovrebbe*** prevedere ad esempio criteri di trasparenza in

criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell'Unione.

Tali criteri si applicano sia agli enti legittimati designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un'azione specifica.

relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell'Unione.

Inoltre, gli enti rappresentativi legittimati devono essere indipendenti dagli operatori di mercato, anche finanziariamente. Gli enti rappresentativi legittimati devono inoltre disporre di una procedura stabilita per prevenire i conflitti di interessi. Gli Stati membri non impongono criteri che vadano al di là di quelli specificati nella presente direttiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli enti legittimati che esperiscono un'azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. ***Ai*** consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere ***offerte adeguate opportunità di beneficiare del relativo*** esito dell'azione rappresentativa. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio.

Emendamento

(15) Gli enti legittimati che esperiscono un'azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. ***I*** consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere ***adeguatamente informati in merito all'esito*** dell'azione rappresentativa ***e a come ne possano beneficiare.*** I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere l'emanazione di provvedimenti volti a eliminare il

Emendamento

(16) Gli enti ***rappresentativi*** legittimati dovrebbero poter chiedere l'emanazione di provvedimenti volti a eliminare il

perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, a ridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali.

perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, **a rimuoverlo**, a ridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli Stati membri **potrebbero** richiedere agli enti legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell'ambito dell'azione rappresentativa. L'ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un'azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un'azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati.

Emendamento

(18) Gli Stati membri **dovrebbero** richiedere agli enti **rappresentativi** legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell'ambito dell'azione rappresentativa. L'ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un'azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un'azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati. ***In particolare, è opportuno che i reclami siano verificabili e uniformi, le misure sollecitate presentino elementi comuni e l'accordo di finanziamento da parte di terzi dell'ente legittimato sia trasparente e senza conflitti di interesse. Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità per respingere le azioni manifestamente infondate fin dalle***

primitissime fasi del procedimento.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all'azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall'azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla nell'ambito di un'azione rappresentativa. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l'ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Qualora i consumatori interessati dalla stessa pratica siano identificabili e abbiano subito danni comparabili in relazione a un periodo di tempo o un acquisto, come nel caso di contratti di consumo a lungo termine, l'organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe definire chiaramente il gruppo di consumatori lesi dalla violazione nel corso dell'azione rappresentativa. In particolare, l'organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe chiedere al professionista responsabile della violazione di fornire le relative informazioni, quali l'identità dei consumatori interessati e la durata della pratica. Per ragioni di rapidità ed efficienza, in tali casi gli Stati membri potrebbero considerare, nel rispetto della loro normativa nazionale, di accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un decreto di risarcimento dopo la sua emanazione, senza che siano tenuti a conferire mandato individuale prima dell'emanazione del decreto di risarcimento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un'azione per far valere i propri diritti poiché l'impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata

Emendamento

soppresso

potrebbe essere significativa. In tali casi, l'organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe considerare sproporzionato ridistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi ottenuti come risarcimento mediante le azioni rappresentative risponderebbero meglio all'obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La presente direttiva non sostituisce

Emendamento

(23) La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, **alla rimozione**, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali.

Emendamento

(24) La presente direttiva **mira a**

i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva.

un'armonizzazione minima e non sostituisce i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva. ***Essa non impedisce agli Stati membri di mantenere il quadro esistente, né impone loro di modificarlo. Gli Stati membri avranno la possibilità di recepire le norme previste dalla presente direttiva nel proprio sistema di ricorso collettivo o di attuarle con una procedura separata.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Gli enti legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se ***il finanziatore terzo*** abbia sufficienti risorse per ***tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell'ente legittimato***. Le informazioni fornite dall'ente legittimato all'organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l'azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell'ente legittimato nel contesto dell'azione rappresentativa,

Emendamento

(25) Gli enti ***rappresentativi*** legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se ***l'ente legittimato*** abbia sufficienti risorse per ***rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e sostenere tutte le spese legali necessarie se l'azione dovesse fallire***. Le informazioni fornite dall'ente legittimato ***fin dalle primissime fasi del procedimento*** all'organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l'azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le

incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l'organo giurisdizionale o amministrativo **dovrebbe** essere legittimato a richiedere all'ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall'ente legittimato in uno specifico caso.

decisioni procedurali dell'ente legittimato **in generale e** nel contesto dell'azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l'organo giurisdizionale o amministrativo **deve** essere legittimato a richiedere all'ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall'ente legittimato in uno specifico caso. ***Gli Stati membri dovrebbero impedire agli studi legali di istituire enti rappresentativi legittimati. Il finanziamento indiretto dell'azione mediante donazioni, comprese le donazioni di operatori commerciali nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, è ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse di cui agli articoli 4 e 7.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le transazioni stragiudiziali collettive volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l'azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell'azione stessa.

Emendamento

(26) Le transazioni stragiudiziali collettive, **come ad esempio la mediazione**, volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l'azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell'azione stessa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall'organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. Ai singoli consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivo.

Emendamento

(27) Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall'organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. ***Gli accordi transattivi dovrebbero essere definitivi e vincolanti per tutte le parti.***

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Al fine di facilitare il risarcimento dei singoli consumatori chiesto sulla base di decisioni ricognitive definitive riguardanti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, emesse nell'ambito di azioni rappresentative, l'organo giurisdizionale o amministrativo che ha emanato la decisione dovrebbe essere legittimato a richiedere all'ente legittimato e al professionista di giungere a una transazione collettiva.

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un'azione rappresentativa **o basati su una decisione ricognitiva definitiva** dovrebbero essere approvati dall'organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. **Ai singoli consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivo.**

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. **Il professionista responsabile della violazione dovrebbe** informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di un provvedimento inibitorio **definitivo** e dei decreti di risarcimento emanati nell'ambito dell'azione rappresentativa **nonché** di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web **del professionista**, sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. **Laddove possibile, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria.** Su richiesta, tali

Emendamento

(30) Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un'azione rappresentativa dovrebbero essere approvati dall'organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. **Gli accordi transattivi sono vincolanti per tutte le parti, fatti salvi gli eventuali diritti di ricorso supplementari di cui i consumatori interessati possono godere ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.**

Emendamento

(32) Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. **Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa imporre alla parte soccombente di** informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di **una decisione definitiva relativa a** un provvedimento inibitorio e dei decreti di risarcimento emanati nell'ambito dell'azione rappresentativa, **ed entrambe le parti nel caso** di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web, sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in

informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità.

formati accessibili a persone con disabilità.
La parte soccombente sostiene le spese per l'informativa ai consumatori.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) *Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro nazionale gratuito per le azioni rappresentative, il che potrebbe rafforzare ulteriormente gli obblighi in materia di trasparenza.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell'applicazione del diritto dell'Unione e incrementare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l'accertamento di una violazione con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo ***non dovrebbe formare oggetto di una nuova controversia per la stessa violazione commessa dal medesimo professionista in merito alla natura della violazione e il suo ambito materiale, personale, temporale e territoriale, così come determinato da tale decisione definitiva.*** Laddove un'azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è

(33) Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell'applicazione del diritto dell'Unione e incrementare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l'accertamento di una violazione ***o dell'assenza di violazione*** con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe ***essere vincolante per tutte le parti che abbiano partecipato all'azione rappresentativa. La decisione definitiva non dovrebbe pregiudicare eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo transattivo dovrebbe essere anch'esso vincolante nelle cause relative alla medesima pratica, al medesimo***

stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione, la decisione dovrebbe costituire una **presunzione confutabile dell'avvenuta** violazione.

professionista e al medesimo consumatore. Laddove un'azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione **o all'assenza di violazione**, la decisione dovrebbe costituire, **in cause correlate**, una **prova dell'avvenuta violazione o dell'assenza di tale** violazione. **Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale accertante l'esistenza o l'assenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile.**

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le azioni di natura risarcitoria basate sull'accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo **o decisione ricognitiva definitiva** riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. L'avvio di un'azione rappresentativa avrà l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 39

Emendamento

(35) Le azioni di natura risarcitoria basate sull'accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. L'avvio di un'azione rappresentativa avrà l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione.

Testo della Commissione

(39) Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti.

Emendamento

(39) Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti **rappresentativi** legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. ***Tuttavia, nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal diritto nazionale, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il fatto che la parte soccombente in un'azione rappresentativa debba rimborsare le necessarie spese legali sostenute dalla parte vittoriosa (principio "chi perde paga"). Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.***

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le parcelle subordinate all'esito della controversia siano evitate e gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi non necessari dal punto di vista dell'interesse dei consumatori o di ciascuna delle parti interessate e possano impedire ai consumatori di beneficiare pienamente dell'azione rappresentativa. Gli Stati membri che consentono suddette parcelle dovrebbero provvedere affinché le stesse non impediscano ai consumatori di ottenere un indennizzo totale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra enti legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere.

Emendamento

(40) La cooperazione e lo scambio di informazioni, **di buone pratiche e di esperienze** tra enti **rappresentativi** legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti **rappresentativi** legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Per valutare la possibilità di disporre di una procedura a livello di Unione per le azioni rappresentative transfrontaliere, la Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di istituire un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, assicurando che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti **rappresentativi** legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori **e quindi, in particolare, di conseguire e**

contenzioso.

applicare un livello elevato di tutela e di accesso alla giustizia, assicurando *nel contempo* che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti legittimati o a qualunque **altro soggetto** interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale.

Emendamento

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti **rappresentativi** legittimati o a qualunque **organismo pubblico** interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. ***L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I che **ledono o possono ledere** gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni **aventi ampio impatto pubblico** delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I che **proteggono** gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e *al* diritto applicabile.

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari, *al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali che si applicano alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le altre forme di ricorso previste dal diritto nazionale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti umani, in particolare il diritto a un processo equo e

imparziale e a un ricorso effettivo.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(1 bis.) "associazione dei consumatori":
qualsiasi gruppo che miri a tutelare gli
interessi dei consumatori da atti o
omissioni illeciti commessi da
professionisti;***

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

(2) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in ***una capacità civile nell'ambito delle norme del diritto civile*** in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un certo numero di consumatori;

(3) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un certo numero di consumatori ***o di interessati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione***

dei dati);

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "diritto dei consumatori": il diritto dell'Unione e nazionale adottato a tutela dei consumatori.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Enti legittimati

Enti ***rappresentativi*** legittimati

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri o i loro organi giurisdizionali designano, nei rispettivi territori, almeno un ente rappresentativo legittimato al fine di intentare azioni rappresentative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Gli Stati membri designano un soggetto come ente legittimato, se esso soddisfa i seguenti criteri:

Gli Stati membri designano un soggetto come ente ***rappresentativo*** legittimato, se esso soddisfa ***tutti*** i seguenti criteri:

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **ha un** interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell'Unione contemplate nella presente direttiva;

Emendamento

b) ***i suoi statuti o altro documento di governance e la sua attività continuativa di difesa e tutela degli interessi dei consumatori dimostrano il suo*** interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell'Unione contemplate nella presente direttiva;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) agisce in modo indipendente da altri enti e da persone diverse dai consumatori che potrebbero avere un interesse economico nell'esito delle azioni rappresentative, in particolare dagli operatori del mercato;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) non ha accordi finanziari con studi legali di ricorrenti al di là di un normale contratto di servizi;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) ha stabilito procedure interne volte a prevenire un conflitto di interessi tra sé e i suoi finanziatori;

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri valutano periodicamente se l'ente legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l'ente legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.

Gli Stati membri dispongono che gli enti rappresentativi legittimati pubblicino con mezzi adeguati, ad esempio sui rispettivi siti web, in un linguaggio semplice e comprensibile, come sono finanziati, la loro struttura organizzativa e gestionale, i loro obiettivi e metodi di lavoro, nonché le loro attività.

Gli Stati membri valutano periodicamente se l'ente **rappresentativo** legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l'ente **rappresentativo** legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.

Gli Stati membri redigono un elenco degli enti rappresentativi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione del pubblico. Essi trasmettono l'elenco alla Commissione aggiornandolo quando necessario.

La Commissione pubblica l'elenco degli enti rappresentativi legittimati ricevuto dagli Stati membri su un portale online accessibile al pubblico.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono disporre che gli organismi pubblici già designati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva conformemente alla legislazione nazionale rimangano idonei a ricevere lo status di ente rappresentativo ai sensi del presente articolo.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest'ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che **in particolare** le organizzazioni di consumatori e gli organismi pubblici **indipendenti** siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato. Gli Stati membri possono designare come enti legittimati le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di consumatori **che rispettano i criteri di cui al paragrafo 1** e gli organismi pubblici siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato **rappresentativo**. Gli Stati membri possono designare come enti legittimati **rappresentativi** le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Gli Stati membri possono stabilire norme volte a specificare quali enti legittimati possano esperire tutti i mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6 e quali enti legittimati possano esperire solo uno o più di tali mezzi di tutela.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il ***diritto*** dell'organo giurisdizionale o amministrativo ***ad*** esaminare se la finalità dell'ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento

5. La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il ***dovere*** dell'organo giurisdizionale o amministrativo ***di*** esaminare se la finalità dell'ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell'articolo ***4 e dell'articolo*** 5, paragrafo 1.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che ***soltanto*** gli enti legittimati ***rappresentativi designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1***, possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, ***e*** a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione

è esperita.

Gli enti legittimati rappresentativi sono liberi di scegliere qualsiasi procedura prevista dal diritto nazionale o dell'UE che garantisca un livello più elevato di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Gli Stati membri assicurano che nessun'altra azione in corso sia stata presentata dinanzi a un'autorità giurisdizionale o amministrativa dello Stato membro per quanto riguarda la stessa pratica, lo stesso operatore commerciale e gli stessi consumatori.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti:

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati ***rappresentativi, compresi gli organismi pubblici designati anticipatamente***, abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti:

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per avvalersi dell'azione ingiuntiva, gli enti legittimati non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati ***o*** a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell'intenzione o della negligenza da parte del professionista.

Emendamento

Per avvalersi dell'azione ingiuntiva, gli enti legittimati ***rappresentativi*** non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati ***e*** a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell'intenzione o della negligenza da parte del professionista.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare **la** pratica o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla;

Emendamento

a) un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare **una** pratica **illegale** o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all'emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. ***Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un'eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b).***

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati ***rappresentativi*** siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all'emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano chiedere che siano***

Emendamento

soppresso

emanati provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione unitamente ai provvedimenti di cui al paragrafo 2 in un'unica azione rappresentativa.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Registro delle azioni di ricorso collettivo

- 1. Gli Stati membri possono istituire un registro nazionale delle azioni rappresentative, che deve essere disponibile gratuitamente a qualsiasi persona interessata tramite mezzi elettronici e/o in altro modo.*
- 2. I siti web che pubblicano i registri consentono l'accesso a informazioni complete e obiettive sui metodi disponibili per ottenere il risarcimento, compresi i metodi extragiudiziali e le azioni rappresentative pendenti.*
- 3. I registri nazionali sono interconnessi. Si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394.*

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati **rappresentativi** abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione

del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere il mandato dei singoli consumatori interessati prima **di adottare una decisione ricognitiva** o di emanare un decreto di risarcimento.

del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere **o meno** il mandato dei singoli consumatori interessati prima di emanare un decreto di risarcimento.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se uno Stato membro non richiede che il mandato di ogni singolo consumatore partecipi all'azione rappresentativa, tale Stato consente tuttavia alle persone che non risiedono abitualmente nello Stato membro in cui avviene l'azione di partecipare all'azione rappresentativa nel caso in cui diano un mandato esplicito a partecipare all'azione entro i termini applicabili.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'ente legittimato fornisce informazioni **sufficienti**, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell'azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall'azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere.

L'ente legittimato **rappresentativo** fornisce **tutte le** informazioni **necessarie**, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell'azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall'azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa.

soppresso

Emendamento 64

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:

soppresso

a) i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l'obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce una condizione per avviare l'azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;

b) i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli interessi collettivi dei consumatori.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità **ai paragrafi 1, 2 e 3** non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento

4. Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità **al paragrafo 1** non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione. ***Nell'applicazione di questa disposizione si applica il principio res judicata.***

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le misure di riparazione mirano a garantire ai consumatori interessati un risarcimento completo per la loro perdita. Qualora rimanga un importo non reclamato dopo il risarcimento, l'autorità giudiziaria deciderà sul beneficiario di tale importo rimanente. Tali importi non reclamati non devono andare all'ente legittimato o al professionista.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. In particolare, saranno vietati i risarcimenti di carattere punitivo che hanno come conseguenza un risarcimento

eccessivo del danno subito, a favore della parte ricorrente. Ad esempio, l'indennizzo concesso ai consumatori lesi collettivamente non dovrà eccedere l'importo dovuto, a norma del diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito individualmente dai consumatori.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Finanziamento

Emendamento

***Ammissibilità di un'azione
rappresentativa***

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente legittimato che intenta un'azione di natura risarcitoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***dichiara sin dall'inizio*** dell'azione ***la fonte dei*** fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l'azione. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l'azione dovesse fallire.

Emendamento

1. L'ente legittimato ***rappresentativo*** che intenta un'azione di natura risarcitoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***presenta all'organo giurisdizionale o amministrativo nella fase iniziale*** dell'azione, ***un resoconto finanziario completo recante un elenco di tutte le fonti di*** fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l'azione ***per dimostrare l'assenza di conflitti di interesse***. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l'azione dovesse fallire.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui l'azione rappresentativa di natura risarcitoria è finanziata da terzi, ad essi sia proibito:***

Emendamento

2. ***L'azione rappresentativa può essere dichiarata irricevibile dagli organi giurisdizionali nazionali se si stabilisce che il finanziamento da parte di terzi:***

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***influenzare*** le decisioni dell'ente legittimato nel contesto di un'azione rappresentativa, ivi comprese le transazioni;

Emendamento

a) ***influenza*** le decisioni dell'ente legittimato ***rappresentativo*** nel contesto di un'azione rappresentativa, ivi comprese ***l'apertura di azioni rappresentative e le decisioni sulle*** transazioni;

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi ***siano autorizzati a valutare le circostanze*** di cui al paragrafo 2 e, ***conseguentemente, a imporre all'ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specifico.***

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi ***valutino l'assenza di conflitti di interesse*** di cui al paragrafo 1 e ***le circostanze di cui al paragrafo 2 nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa e in una fase successiva durante il procedimento giudiziario se le circostanze lo permettono solo in quella fase.***

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Principio "chi perde paga"

Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione di ricorso collettivo rimborsi le spese legali sostenute alla parte vittoriosa, alle condizioni disposte dal diritto nazionale. Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non impone alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di

1. Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato ***rappresentativo*** e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di

approvarlo. *Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall'organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun'altra azione rappresentativa davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica.*

approvarlo.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.* Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento

6. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 *è vincolante per tutte le parti e* non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 *Gli Stati membri provvedono affinché gli enti rappresentativi:*

a) *informino i consumatori circa la presunta violazione dei diritti sanciti nel quadro del diritto dell'Unione e l'intenzione di avviare un'azione ingiuntiva o di intentare un'azione per risarcimento danni,*

b) *spieghino preventivamente ai consumatori interessati la possibilità di aderire all'azione al fine di assicurare la*

conservazione dei documenti pertinenti e di altre informazioni necessarie per l'azione,

c) se del caso, forniscano informazioni circa le fasi successive e le potenziali conseguenze legali.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Gli*** Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo ***al professionista che ha commesso la violazione*** di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all'articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, ***anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati.***

Emendamento

1. ***Laddove un accordo o una decisione definitiva possa apportare ai consumatori benefici di cui potrebbero essere ignari, gli*** Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo ***alla parte soccombente, o a entrambe le parti*** di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all'articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti. ***Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di informazione possa essere rispettato tramite un sito web di dominio pubblico e facilmente accessibile.***

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La parte soccombente sostiene le spese necessarie per informare il consumatore conformemente al principio di cui all'articolo 7.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere.

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere. ***Le modalità e i termini delle informazioni sono definiti d'intesa con l'organo giurisdizionale o amministrativo.***

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle azioni collettive future, in corso e concluse siano messe a disposizione del pubblico in maniera accessibile, anche mediante i mezzi d'informazione e online attraverso un sito web pubblico quando un organo giurisdizionale ha deciso che il caso è ricevibile.

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni pubbliche da parte di enti legittimati in merito alle

controversie siano fattuali e tengano conto sia del diritto dei consumatori di ricevere informazioni sia dei diritti reputazionali e dei diritti al segreto commerciale dei convenuti.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che una **violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con** decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta **accertare in maniera inconfutabile** l'esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per **la stessa violazione**.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta **una prova che accerta o la non esistenza** di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per **gli stessi fatti, purché lo stesso danno non possa essere risarcito due volte agli stessi consumatori interessati**.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali come **una presunzione relativa** dell'avvenuta violazione.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali **almeno** come **prova** dell'avvenuta violazione.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale che accerta l'esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati Membri **garantiscono che una decisione ricognitiva definitiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione ai fini di eventuali azioni di natura risarcitoria innanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. Gli Stati membri garantiscono che per dette azioni di natura risarcitoria intentate individualmente dai consumatori siano disponibili procedure celeri e semplificate.**

3. Gli Stati membri **sono incoraggiati a creare una banca dati contenente tutte le decisioni definitive sulle azioni di ricorso che potrebbero facilitare altre misure di ricorso nonché a condividere le loro migliori pratiche in questo campo.**

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati Membri garantiscono che l'avvio di un'azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per *i consumatori interessati*, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.

In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri garantiscono che l'avvio di un'azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per *le persone interessate*, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di *un ente legittimato* che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili a supporto *dell'azione rappresentativa* e che ha indicato ulteriori elementi di prova che rientrano sotto il controllo *del convenuto*, l'organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate *dal convenuto*, fatte salve le normative nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di *una delle parti* che ha presentato fatti e ragionevolmente disponibili *e prove sufficienti e una spiegazione esauriente* a supporto *delle sue osservazioni* e che ha indicato ulteriori elementi di prova *specifici e chiaramente definiti* che rientrano sotto il controllo *dell'altra parte*, l'organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate *da tale parte, nel modo più preciso e rigoroso possibile sulla base di fatti ragionevoli disponibili*, fatte salve le normative nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza. *L'ordine deve essere adeguato e commisurato al caso in questione e non deve creare uno squilibrio tra le due parti coinvolte.*

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i giudici limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Per determinare se una divulgazione richiesta da un ente legittimato rappresentativo è proporzionata, il giudice prende in considerazione l'interesse legittimo di tutte le parti interessate, vale a dire in quale misura la richiesta di divulgazione delle prove è supportata da fatti e prove disponibili e se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengono informazioni riservate.

Emendamento 90

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni che ritengono rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno.

Emendamento 91

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate sotto forma di ammende.

2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, ***tra l'altro***, sotto forma di ammende.

Emendamento 92

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Quando prendono decisioni in merito all'attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi *dei consumatori*.

Emendamento

3. Quando prendono decisioni in merito all'attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi. ***Gli Stati membri possono decidere di assegnare tali entrate a un fondo creato per finanziare azioni rappresentative.***

Emendamento 93

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo**

Testo della Commissione

Assistenza agli enti legittimati

Emendamento

Assistenza agli enti legittimati
rappresentativi

Emendamento 94

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***garantire*** che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico per questa finalità.

Emendamento

1. Gli Stati membri ***sono incoraggiati, in linea con l'articolo 7, paragrafo 1, a garantire che gli enti legittimati rappresentativi dispongano di fondi sufficienti per le azioni rappresentative.*** ***Essi*** adottano le misure necessarie per ***agevolare l'accesso alla giustizia e garantiscono*** che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico

per questa finalità.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri forniscono sostegno strutturale agli enti che agiscono in qualità di enti legittimati nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Rappresentanza in giudizio e onorari
Gli Stati membri provvedono affinché gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi inutili sotto il profilo dell'interesse di ciascuna delle parti. Nello specifico, gli Stati membri vietano gli onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possano rivolgersi ad un

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati ***rappresentativi*** designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possano

organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l'elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi **accettano l'elenco come prova della** legittimazione dell'ente legittimato, fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell'ente legittimato giustifichi il suo intervento in un caso specifico.

rivolgersi ad un organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l'elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi **possono esaminare la** legittimazione dell'ente legittimato **rappresentativo**, fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell'ente legittimato **rappresentativo** giustifichi il suo intervento in un caso specifico.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Uno Stato membro in cui ha luogo un ricorso collettivo può richiedere il mandato dei consumatori residenti in tale Stato membro e richiede il mandato dei singoli consumatori stabiliti in un altro Stato membro quando l'azione è transfrontaliera. In tali circostanze, all'inizio di un'azione verrà fornito all'organo giurisdizionale o amministrativo e al convenuto un elenco consolidato di tutti i consumatori di un altro Stato membro che hanno conferito tale mandato.

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se uno Stato Membro o la Commissione solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui dubbi sollevati e, se del caso, revoca la

4. Se uno Stato Membro, la Commissione o **il professionista** solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato **rappresentativo** ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui

designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati.

dubbi sollevati e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati.

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Registro pubblico

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali competenti istituiscano un registro, accessibile al pubblico, degli atti illeciti che sono stati oggetto di provvedimenti inibitori conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell'eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell'allegato II dall'ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell'articolo 2.

soppresso

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Clausola di riesame

Fatto salvo l'articolo 16, la Commissione valuta se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione al riguardo e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di una proposta pertinente.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 ter) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96

del 29.3.2014, pag. 357).

Emendamento 105

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 59 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(59 quater) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Emendamento 106

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 59 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(59 quinquies) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

Emendamento 107

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 59 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(59 sexies) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini.

Emendamento 108

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 59 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(59 septies) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.